

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CN/2143/2026 del 28/08/2026

NUMERO PROTOCOLLO CN/126909/2026 del 28/08/2026

OGGETTO: Associazione Quartiere Mostacciano ETS - Progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio a raso in Via Elio Chianesi a servizio del complesso ospedaliero I.F.O. - Istanza di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 - Richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi - Determinazioni.

IL DIRETTORE

GIUSEPPE SORRENTINO

Responsabile del procedimento: NICOLA MAGGIO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GIUSEPPE SORRENTINO

PREMESSO CHE

1. in data 05/07/2026 l'Associazione Quartiere Mostacciano ETS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Roberto Viola, ha presentato, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, istanza di accesso ai documenti amministrativi, acquisita al protocollo del Municipio IX con prot. CN/2026/102895 del 07/07/2026, relativa al procedimento concernente la realizzazione di un nuovo parcheggio a raso in Via Elio Chianesi, nell'area antistante il complesso ospedaliero degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), identificata catastalmente al foglio n. 868, particella 45/p, e al foglio n. 869, particelle 704/p e 717/p;
2. con la predetta istanza l'Associazione ha richiesto, in particolare, l'ostensione e l'eventuale estrazione di copia dell'intera documentazione relativa al procedimento, comprendente, tra l'altro, la documentazione relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche e paesaggistiche, i rilievi, le planimetrie, il piano di viabilità e sosta, il calcolo sommario dei lavori, il piano di sicurezza, il cronoprogramma, la documentazione concernente la Conferenza di Servizi, nonché, ove già redatto, l'intero progetto esecutivo con i relativi elaborati, computi, quadro economico, cronoprogramma, piano di sicurezza, documentazione CAM e ogni ulteriore atto, parere, verbale, nota, comunicazione, elaborato grafico o documento comunque formato o detenuto dall'Amministrazione in relazione all'intervento;
3. con nota prot. CN/2026/98784 del 30/06/2026, l'Associazione Quartiere Mostacciano ETS aveva altresì formulato richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta da Roma Capitale per l'intervento in oggetto, dichiarando la propria qualità di soggetto portatore di interessi diffusi e richiamando, a fondamento della richiesta, l'art. 9 della Legge n. 241/1990;
4. con successive note prot. CN/2026/107290 del 14/07/2026 e prot. CN/2026/107293 del 14/07/2026 l'Associazione ha sollecitato, rispettivamente, la convocazione ai lavori della Conferenza di Servizi e il riscontro all'istanza di accesso agli atti;
5. nelle predette comunicazioni l'Associazione ha espresso proprie valutazioni e osservazioni di natura tecnica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e viabilistica in ordine all'intervento progettato, prospettando altresì una diversa soluzione localizzativa consistente nell'utilizzo dell'area di Via Sergio De Vitis quale area destinata a parcheggio a servizio dell'I.F.O.;
6. l'Associazione ha rappresentato, quale finalità dell'istanza di accesso, anche l'esigenza di verificare puntualmente l'esatta osservanza da parte dell'Amministrazione Capitolina delle regole tecniche e procedurali previste dalla normativa vigente in relazione all'intervento;

CONSIDERATO CHE

1. l'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 costituisce istituto distinto dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e presuppone, nel primo caso, la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso;
2. ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso documentale i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto;
3. il diritto di accesso documentale non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione, essendo espressamente previsto dall'art. 24, comma 3, della Legge n. 241/1990 che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a tale finalità;
4. il Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019, disciplina distintamente l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato, in coerenza con i differenti presupposti e le diverse finalità dei due istituti;
5. nel caso di specie, l'Associazione fonda la propria richiesta di accesso documentale sulla propria qualità di soggetto rappresentativo del Quartiere Mostacciano e sulla volontà di verificare la correttezza dell'azione amministrativa e dell'iter tecnico-procedimentale relativo alla realizzazione dell'opera;
6. la qualità dichiarata dall'Associazione quale soggetto rappresentativo di interessi diffusi, richiamata anche nella nota prot. CN/2026/98784 del 30/06/2026, non determina, di per sé, la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e specificamente collegata ai documenti richiesti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990;
7. con riferimento all'istanza di accesso documentale, l'Associazione non ha rappresentato la titolarità di diritti reali sulle aree interessate dall'intervento, la qualità di proprietario confinante, di destinatario di uno specifico provvedimento amministrativo o altra situazione giuridica soggettiva individuale direttamente incisa dal procedimento;
8. le valutazioni tecniche, paesaggistiche, ambientali e viabilistiche formulate dall'Associazione, così come la proposta di una diversa localizzazione del parcheggio, evidenziano un interesse alla realizzazione dell'intervento secondo modalità

ritenute maggiormente rispondenti agli interessi del Quartiere, ma non individuano, ai fini dell'accesso documentale, una specifica situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata direttamente collegata ai documenti richiesti;

9. la richiesta di accesso documentale presenta inoltre un'estensione particolarmente ampia, essendo riferita sostanzialmente all'intero complesso documentale relativo al procedimento, senza una puntuale correlazione tra la documentazione richiesta e una specifica situazione giuridicamente tutelata dell'istante;

10. le finalità dichiarate dall'Associazione, consistenti anche nella verifica dell'esatta osservanza delle regole tecniche e procedurali e della correttezza dell'azione amministrativa e dell'iter tecnico-procedimentale, evidenziano, per come formulata l'istanza, una finalità di controllo complessivo sull'operato dell'Amministrazione, non riconducibile al requisito dell'interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990;

11. deve pertanto essere distinta la facoltà di intervento nel procedimento eventualmente spettante ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/1990 dal diverso diritto di accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della medesima legge;

12. l'eventuale riconoscimento della facoltà dell'Associazione di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/1990 non comporterebbe, di per sé, il riconoscimento di un diritto di accesso indiscriminato all'intero fascicolo amministrativo, dovendosi comunque verificare, con riferimento all'accesso documentale, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 22 e seguenti della medesima legge;

13. con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, deve rilevarsi che tale istituto, diversamente dall'accesso documentale, non è subordinato alla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale e può essere esercitato da chiunque, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previste dalla normativa vigente;

14. l'accesso civico generalizzato è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e, pertanto, la circostanza che l'istante intenda verificare l'operato dell'Amministrazione non costituisce, di per sé, ragione ostativa all'accesso;

15. l'accesso civico generalizzato deve tuttavia avere ad oggetto dati, documenti e informazioni detenuti dall'Amministrazione e concretamente individuabili, non potendo tradursi in una richiesta indeterminata e onnicomprensiva tale da imporre all'Amministrazione un'attività di ricerca, ricostruzione, selezione e verifica non meramente ricognitiva dell'intero patrimonio documentale relativo a un procedimento;

16. nel caso in esame, la richiesta di accesso civico generalizzato comprende una pluralità estremamente ampia ed eterogenea di documenti, riferendosi, tra l'altro, all'intera documentazione progettuale, a tutti gli atti della Conferenza di Servizi, alle comunicazioni, note, osservazioni, pareri, valutazioni, grafici e ulteriori documenti comunque formati o detenuti dall'Amministrazione, nonché, ove già redatto, all'intero progetto esecutivo e ai relativi allegati;

17. la formulazione utilizzata nell'istanza, con particolare riferimento alla richiesta di "ogni ulteriore atto, parere, verbale, nota, comunicazione, elaborato grafico o documento comunque formato o detenuto dall'Amministrazione in relazione all'intervento", estende inoltre la richiesta a una categoria non previamente delimitata di documenti, senza individuare con sufficiente precisione l'ambito temporale e oggettivo dell'ostensione richiesta;

18. una richiesta così formulata, per la sua ampiezza e genericità, comporterebbe una complessa attività di ricognizione dell'intero fascicolo, di individuazione della documentazione eventualmente rientrante nell'istanza, di verifica della presenza di dati e informazioni soggetti a tutela e, ove necessario, di oscuramento o anonimizzazione, con un impegno non proporzionato rispetto alla necessità di assicurare l'esercizio dell'accesso civico generalizzato;

19. per tali ragioni, la richiesta di accesso civico generalizzato non può essere accolta nella formulazione e nell'estensione con cui è stata presentata, restando ferma la facoltà dell'istante di presentare una nuova richiesta avente ad oggetto specifici dati, documenti o informazioni puntualmente individuati, che sarà esaminata secondo la disciplina vigente e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

20. la Conferenza di Servizi costituisce strumento di semplificazione procedimentale finalizzato all'acquisizione contestuale delle determinazioni, dei pareri, delle intese, dei nulla osta e degli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla conclusione del procedimento;

21. nell'ambito della Conferenza di Servizi partecipano, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990, le Amministrazioni competenti chiamate a esprimere le determinazioni di propria competenza;

22. l'art. 9 della Legge n. 241/1990 riconosce ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati la facoltà di intervenire nel procedimento qualora dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio;

23. la facoltà di intervento prevista dall'art. 9 della Legge n. 241/1990 non attribuisce tuttavia al soggetto interveniente la qualità di Amministrazione competente né lo colloca, per ciò solo, tra i soggetti chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi quali Amministrazioni titolari di competenze amministrative da esercitare nell'ambito della Conferenza;

24. deve pertanto essere distinta la facoltà di intervento nel procedimento dalla partecipazione alla Conferenza di Servizi nella qualità propria delle Amministrazioni competenti o degli altri soggetti istituzionali legittimati a parteciparvi secondo la disciplina applicabile;

25. nel caso di specie, l'Associazione Quartiere Mostacciano ETS non risulta essere Amministrazione competente al rilascio di pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso necessari alla conclusione del procedimento e non risulta pertanto titolare della posizione propria delle Amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza di Servizi;

26. le osservazioni, valutazioni e proposte formulate dall'Associazione, anche laddove riconducibili alla facoltà di



intervento procedimentale prevista dall'art. 9 della Legge n. 241/1990, possono essere acquisite e valutate dall'Amministrazione procedente nell'ambito dell'istruttoria del procedimento, nei limiti e secondo le modalità proprie del procedimento in corso;

27. tale facoltà non comporta, tuttavia, il riconoscimento all'Associazione della qualità di Amministrazione partecipante alla Conferenza di Servizi, né attribuisce alla stessa le prerogative proprie dei soggetti istituzionali chiamati ad assumere determinazioni nell'ambito della Conferenza;

28. non sussiste, pertanto, in capo all'Associazione un diritto alla convocazione e alla partecipazione alla Conferenza di Servizi nella qualità e con le prerogative proprie delle Amministrazioni partecipanti;

RITENUTO CHE

a) l'istanza di accesso documentale non evidenzia, in relazione alla documentazione richiesta, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990;

b) la qualità di associazione portatrice di interessi diffusi non determina automaticamente, in assenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, la titolarità del diritto di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990;

c) la richiesta di accesso documentale, per estensione e contenuto, risulta riferita sostanzialmente all'intero complesso documentale relativo al procedimento e, per le finalità dichiarate, anche alla verifica generalizzata della correttezza dell'azione amministrativa e dell'iter tecnico-procedimentale relativo all'intervento;

d) tale finalità di controllo generalizzato non è compatibile con i presupposti dell'accesso documentale ed è espressamente esclusa dall'art. 24, comma 3, della Legge n. 241/1990;

e) l'istanza di accesso civico generalizzato, pur non essendo subordinata alla dimostrazione di un interesse qualificato, è formulata in termini particolarmente ampi e omnicomprendivi, tali da non consentire una sufficiente delimitazione dell'oggetto della richiesta;

f) l'esame dell'istanza, nella formulazione proposta, comporterebbe un'attività di ricognizione, selezione, verifica e, ove necessario, oscuramento della documentazione eccedente una mera attività di ostensione di dati, documenti e informazioni puntualmente individuati;

g) la richiesta di accesso civico generalizzato non può pertanto essere accolta nella formulazione e nell'estensione con cui è stata presentata, ferma restando la facoltà dell'istante di formulare ulteriori richieste aventi ad oggetto specifici dati, documenti o informazioni puntualmente individuati;

h) la facoltà di intervento nel procedimento prevista dall'art. 9 della Legge n. 241/1990 costituisce istituto distinto sia dall'accesso documentale sia dalla partecipazione alla Conferenza di Servizi quale Amministrazione competente;

i) l'Associazione Quartiere Mostacciano ETS non riveste la qualità di Amministrazione competente chiamata a esprimere atti di assenso nell'ambito della Conferenza di Servizi e, pertanto, non può essere riconosciuta quale Amministrazione partecipante o componente della Conferenza;

j) la presentazione di osservazioni e contributi da parte dell'Associazione non determina l'acquisizione della qualità di Amministrazione partecipante alla Conferenza di Servizi né attribuisce facoltà decisionali nell'ambito della stessa;

k) resta salva, ove ne ricorrano i presupposti, la facoltà dell'Associazione di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/1990 e di far pervenire osservazioni e contributi, che potranno essere acquisiti agli atti e valutati dall'Amministrazione procedente secondo la disciplina applicabile;

DATO ATTO CHE

A) il Responsabile del Procedimento ha svolto la necessaria istruttoria in ordine alla natura delle richieste formulate dall'Associazione, distinguendo i diversi istituti dell'accesso documentale, dell'accesso civico generalizzato e della partecipazione procedimentale;

B) nell'ambito dell'istruttoria sono stati verificati i presupposti normativi applicabili alle singole richieste;

C) non risultano comunicazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento né del personale che ha partecipato all'istruttoria, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento di Roma Capitale;

D) ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 è stata verificata la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;

E) il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019, recante il Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

A) di rigettare l'istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 presentata dall'Associazione Quartiere Mostacciano ETS, in quanto non risulta dimostrata, in relazione alla documentazione richiesta, la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti;

B) di dare atto che la richiesta di accesso documentale risulta altresì formulata in termini sostanzialmente omnicomprensivi e, per le finalità dichiarate dall'istante, preordinata anche alla verifica generalizzata della correttezza dell'azione amministrativa e dell'iter tecnico-procedimentale relativo all'intervento, finalità non consentita dall'art. 24, comma 3, della Legge n. 241/1990;

C) di non accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 nella formulazione e nell'estensione con cui è stata presentata, in quanto l'istanza, per la sua ampiezza, genericità e formulazione omnicomprensiva, non consente una sufficiente delimitazione dell'ambito oggettivo della documentazione richiesta e comporterebbe un'attività di ricognizione, selezione, verifica e, ove necessario, oscuramento della documentazione non proporzionata rispetto all'oggetto dell'istanza; resta ferma la facoltà dell'istante di presentare nuove richieste aventi ad oggetto specifici dati, documenti o informazioni puntualmente individuati, che saranno valutate secondo la disciplina vigente e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013;

D) di dare atto che la qualità dichiarata dall'Associazione quale soggetto portatore di interessi diffusi non determina, di per sé, l'acquisizione della qualità di Amministrazione competente o di soggetto componente della Conferenza di Servizi;

E) di non accogliere la richiesta di convocazione dell'Associazione Quartiere Mostacciano ETS ai lavori della Conferenza di Servizi nella qualità di Amministrazione partecipante o componente della Conferenza, non sussistendo in capo alla stessa tale qualità istituzionale né la competenza al rilascio di pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso necessari alla conclusione del procedimento;

F) di dare atto che la presente determinazione non esclude né pregiudica la facoltà dell'Associazione, ove ne ricorrano i presupposti, di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/1990 e di far pervenire osservazioni e contributi, i quali potranno essere acquisiti agli atti e valutati dall'Amministrazione procedente secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile, senza che ciò comporti il riconoscimento della qualità di Amministrazione partecipante alla Conferenza di Servizi;

G) di dare atto che il presente provvedimento definisce il procedimento relativo all'istanza di accesso documentale e contiene le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla richiesta di accesso civico generalizzato e alla richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi;

H) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di Roma Capitale;

I) di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio IX EUR della notificazione del presente provvedimento all'Associazione Quartiere Mostacciano ETS, presso il domicilio digitale risultante dall'istanza;

J) di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.

IL DIRETTORE

GIUSEPPE SORRENTINO



Elenco allegati

DESCRIZIONE
CN20260102895-U_2026.07.05 _LETTERA PROT. 237_AQM.PDF
CN20260098784-U_2026.06.26 _LETTERA PROT. 234_AQM.PDF
CN20260102895-STATUTO 17.1.2024 _STAMPABILE.PDF
CN20260102895-VIOLA _CARTA DI IDENTIT_.PDF
CN20260107290-U_2026.07.13 _LETTERA PROT. 244_AQM.PDF
CN20260107293-U_2026.07.13 _LETTERA PROT. 245_AQM.PDF
CN20260107290-TAVOLA B 24_374 PTPR LAZIO 2021.JPG
CN20260107290-LEGENDA TAVOLA A 24_374 PTPR LAZIO 2021.JPG
CN20260107290-LEGENDA TAVOLA B 24_374 PTPR 2021.JPG
CN20260107290-TAVOLA A 24_374 PTPR LAZIO 2021.JPG